

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Prov. di VARESE

=°=°=°=°=°=°=

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI

BARBIERE, PARRUCCHIERE DA UOMO E DA DONNA E MESTIERI AFFINI

Approvato con atto C.C. n° 105 del 26/11/87

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della Legge 14/2/1963, n° 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23/12/1970, n° 1142, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, anche se esercitati a titolo gratuito e dovunque esercitati, in luogo pubblico e privato, presso enti, istituti sia pubblici che privati, presso circoli associativi, ricreativi o aziendali.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria, di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 2 - DEFINIZIONE ATTIVITA' AFFINI

Sono da considerarsi attività affini a quelle di barbiere e parrucchiere i mestieri di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, massaggiatore facciale, manicure e pedicure, le prestazioni di ondatore, ossigenatore ed acconciatore e tutte quelle, qui non specificate, riguardanti l'adeguamento estetico della persona a determinati canoni di moda e del costume, che non abbiano carattere medico-curativo-sanitario. Da ora chiamati "estetisti".

Art. 3 - DEFINIZIONE DI SALONE O ISTITUTO DI BELLEZZA

Sono da considerarsi saloni o istituti di bellezza quei centri polifunzionali in cui si esplicano le attività di parrucchiere da uomo congiuntamente a quelle di parrucchiere da donna e a quelle affini, così come disciplinate dal precedente articolo.

Art. 4 - ESERCIZI MISTI

Gli esercizi misti, per uomo e donna (unisex), devono essere muniti di due distinte autorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, disporre di appositi reparti distinti, adiacenti e intercomunicanti, diretti da personale qualificato allo svolgimento delle singole attività.

Per gli operatori in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito, in deroga ai rapporti di cui al successivo articolo 11, il rilascio di autorizza-

zione per l'esercizio di attività mista (unisex) nel limite massimo del 10% delle autorizzazioni per uomo e donna già operanti nel territorio.

Il mancato svolgimento di una delle attività comporta la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio di "unisex".

Art. 5 - SALONI O ISTITUTI DI BELLEZZA

I saloni o istituti di bellezza devono essere muniti di apposita autorizzazione, disporre di appositi reparti distinti, adiacenti e intercomunicanti e devono essere diretti da personale qualificato allo svolgimento delle singole attività.

Il mancato svolgimento di una delle attività comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 - ATTIVITA' COLLATERALI PER PARRUCCHIERE DA UOMO E DA DONNA

L'autorizzazione all'esercizio di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, abilita anche all'esercizio solo di ondatore, acconciatore, pedicure e manicure estetico.

Art. 7 - ATTIVITA' AFFINI DI CARATTERE MEDICO-CURATIVO-SANITARIO, NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Il massaggio estetico e terapeutico, non limitato al viso, l'attività di callista, l'esplicazione di sauna estetica o terapeutica, l'applicazione di lampade di quarzo e di raggi infrarossi, di elettrocoagulatori e altri presidi sanitari qui non previsti, dono da considerarsi prestazioni medico-curativo-sanitarie.

Dette attività, che sono disciplinate dal T.U.L.S. del 27/7/1934 n° 1265, dalla Legge 13/3/1958 n° 296, dal Regolamento 31/5/1928 n° 1634, nonchè dalla L.R. n° 5 del 17/2/1986, non possono in alcun modo essere esercitate nei locali adibiti all'espletamento delle professioni di barbiere, parrucchiere ed affini.

Art. 8 - COMMISSIONE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 2/bis della Legge 23/12/1970 n° 1142, è costituita la Commissione Comunale, per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da donna e mestieri affini, così composta:

Sindaco o suo delegato	Presidente
3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative	Componenti
Autorità sanitaria o suo delegato in caso di impedimento su designazione dell'U.S.S.L. competente	Componente
Comandante Polizia Municipale o suo delegato in caso di impedimento	Componente
1 Rappresentante della Commissione Prov. per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune	Componente
3 rappresentanti della categoria artigianale	Componenti

La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dal Consiglio Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.

Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostitutivi.

La convocazione verrà fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, a cura del Sindaco e conterrà l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

I Componenti, che senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Di ogni seduta verrà redatto un verbale che sarà tenuto a cura dell'Assessorato competente.

I pareri, obbligatori ma non vincolanti della Commissione Comunale citata, verteranno su :

- redazione regolamento e sue eventuali norme aggiuntive e/o modificative;
- esame istanze rilascio autorizzazioni nuovi esercizi;
- revoche delle autorizzazioni.

Art. 9 - RAPPORTO DELLE DISTANZE PER NUOVE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio di nuova autorizzazione amministrativa avverrà soltanto se la nuova attività avrà le seguenti distanze minime:

Parrucchiere per uomo

La distanza minima che deve intercorrere fra due esercizi

dovrà essere pari e non inferiore a mt 200 .

Parrucchieri per signora

La distanza minima che deve intercorrere tra due esercizi dovrà essere pari e non inferiore a mt 150 .

Estetisti

La distanza minima che deve intercorrere fra due esercizi dovrà essere pari e non inferiore a mt 300 .

L'accertamento delle distanze sarà affidato agli Organi di Polizia Urbana secondo il criterio del percorso pedonale più breve con attraversamenti stradali perpendicolari dell'asse della strada fra i punti di incidenza degli accessi al pubblico più prossimi.

Art. 10 - DISTANZE PER TRASFERIMENTI DI ESERCIZI ESISTENTI

Le distanze minime, nell'ipotesi di trasferimento di esercizi esistenti, dovranno essere pari e non inferiori a mt 50 .

Art. 11 - RAPPORTO DENSITA' ESERCIZI / POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE

L'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un nuovo esercizio potrà essere rilasciata quando si sia superato di 1/2 il rapporto che intercorre tra la densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli esercizi, precisamente:

Parrucchiere per uomo

E' ammesso n.1 esercizio ogni 700 abitanti maschi.

Parrucchiere per signora

E' ammesso n.1 esercizio ogni 350 abitanti femmine.

"Estetisti"

E' ammesso n° 1 esercizio ogni 2.000 abitanti complessivi.

Saloni o istituti di bellezza

E' ammesso in tutto il territorio comunale n° 1 esercizio.

Art. 12 - SUPERFICI MINIME DEGLI ESERCIZI

Per ogni posto di lavoro o posto-cliente in esercizio dovrà

essere garantita una superficie minima non inferiore a mq. 5, con un minimo di mq 15 per il 1° posto.

Le superfici minime suddette si riferiscono esclusivamente alle esigenze dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, "estetisti".

La superficie minima per l'esercizio delle attività di salone o istituto di bellezza non dovrà essere inferiore a mq. 150.

Art. 13 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari viene eseguito dall'Autorità Sanitaria che, a richiesta degli interessati, vi provvede con visita-sopralluogo rilasciando certificato attestante l'idoneità dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati in detta attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI TECNICI IN DOTAZIONE.

Le caratteristiche ed i requisiti sono quelli contenuti nel vigente Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 15 - PERSONALE E LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente coadiuvano nell'esercizio della sua professione nonché gli eventuali apprendisti, devono essere muniti di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla competente U.S.S.L. ai sensi del vigente regolamento locale d'igiene, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse. I libretti di idoneità delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta dall'Autorità e sono soggetti a rinnovazione annua, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura dell'Autorità Sanitaria Locale .

Art. 16 - OBBLIGO DELLA AUTORIZZAZIONE PER NUOVI ESERCIZI

Le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali che intendono esercitare le attività di barbiere, parrucchiere da uomo e donna e mestieri affini, "estetisti", saloni di bellezza, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco e valevole per l'int-

statario della stessa e per i locali in essa indicati.
L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui all'art. 8.

Art. 17 - UNICITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.

Nell'ambito del territorio comunale non può essere rilasciata alla stessa impresa più di una autorizzazione di esercizio.

Art. 18 - TRASFERIMENTI - OBBLIGO DELLA AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere da uomo e da donna, di mestieri affini, "estetisti" e saloni o istituti di bellezza, da una ad altra sede, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, a richiesta degli interessati, i quali dovranno seguire la prassi indicata negli articoli 20 e seguenti del presente regolamento, nella piena osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute. Non sarà infine consentito il trasferimento nel caso di cessione temporanea di azienda come previsto al punto c) dell'art. 31 .

Art. 19 - VENDITA, CESSIONE O SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO. AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio è strettamente personale e non può pertanto essere ceduta nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito.

In caso di vendita o di cessione temporanea dell'esercizio (gestione), il nuovo acquirente o gerente dovrà richiedere la nuova autorizzazione, che sarà accordata, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti negli art. 21 e seguenti del presente regolamento subordinatamente alla produzione di copia conforme dell'atto di cessione temporanea di azienda e solo per la durata in esso indicata.

Entro 30 gg.dalla scadenza del predetto termine l'interessato dovrà produrre, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio, copia conforme del nuovo atto di cessione di azienda.

Nell'ipotesi di subingresso con contestuale trasferimento, dovranno essere osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento.

In caso di decesso di titolare di impresa riconosciuta dalla Legge 8/8/I985 , n° 443, gli aventi diritto potranno continuare, per un triennio, l'attività in questione purchè venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona munita di apposita qualifica.

Nel corso del triennio i legittimi eredi che comprovino di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento potranno chiedere il rilascio di nuova autorizzazione a proprio nome per subentro al "de cuius", in caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

Art. 20 - ISTANZA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Per effetto degli articoli precedenti gli interessati devono presentare apposita domanda in competente bollo indirizzata al Sindaco, nella quale devono chiaramente essere indicati:

- a) le generalità del titolare d'impresa e la sua abituale residenza;
- b) l'ubicazione del o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
- c) l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
- d) i requisiti tecnici, nonché le attrezzature che vengono impiegate nella lavorazione;

Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985 n° 443, dovranno essere indicate le generalità di tutti i titolari. Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria diversa da quella prevista dalla citata legge 443/1985, dovranno essere indicati la ragione sociale dell'impresa, le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell'azienda.

Art. 21 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Unitamente alla domanda, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:

- 1) sezione o planimetria in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
- 2) certificato attestante che il titolare dell'impresa richiedente l'autorizzazione è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n° 443 (iscrizione all'Albo Imprese Artigiane).

Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985, n° 443, il certificato dovrà attestare i nominativi dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi requisiti previsti dalla citata Legge

n° 443/I985, il rappresentante della società dovrà allegare copia dell'atto di regolare costituzione della società e certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;

3) certificato attestante il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da donna e mestieri affini, estetisti, saloni ed istituti di bellezza, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, rilasciato dall'Autorità Sanitaria Comunale, previa richiesta degli interessati ai sensi dei precedenti artt. 13 e 14 ;

4) certificato di qualificazione professionale che dovrà essere rilasciato dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato sia per i rappresentanti delle imprese individuali o societarie riconosciute dalla Legge 8/8/I985 n° 443, sia per i rappresentanti o direttori delle aziende societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge 443/I985.

Art. 22 - ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La qualifica professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane ; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine sull'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge 19/1/I955 n° 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo a riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corso di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

Art. 23 - PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE

Le istanze di nuove autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

Art. 24 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Il Sindaco, nel corso della fase istruttoria della domanda di autorizzazione, nell'ipotesi di irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza.

Il nuovo termine, nel caso venga come sopra interrotto, si intenderà decorrere dalla data in cui l'istanza sarà regolarizzata.

Art. 25 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE

Il Sindaco provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda mediante notifica o lettera raccomandata a.r.

In caso di accoglimento della stessa, l'avviso di cui sopra non ha valore di autorizzazione, bensì di semplice comunicazione di decisione, con riserva di richiesta di produzione di altri documenti previsti dalle Leggi vigenti o dalla presente normativa, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla notifica.

L'attuazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 180 gg. dalla data di notifica dell'autorizzazione che dovrà avvenire entro 30 gg. dal perfezionamento della documentazione eventualmente richiesta.

Art. 26 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Sindaco o di suo delegato, sentita la Commissione di cui al precedente art. 8 in base ai criteri generali di cui alla Legge n° 1142/1970.

L'autorizzazione deve indicare:

- a) generalità del titolare ;
- b) indirizzo o localizzazione dell'esercizio;
- c) L'attività che risulta autorizzata ;
- d) il numero dei posti di lavoro ;
- e) data del rilascio ;
- f) numero progressivo dell'autorizzazione ;
- g) codice fiscale ;

- h) estremi del certificato di qualificazione professionale;
- i) eventuali limitazioni previste dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

Art. 27 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - DINIEGO

Il Sindaco notifica agli interessati il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, motivandolo.

Avverso tale decisione sono ammesse le impugnative nei modi e termini di legge.

Art. 28 - REVISIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione d'esercizio dovrà essere sottoposta a vidimazione ogni 5 anni e consegnata, quindi, entro il 31 dicembre della fine di ogni quinquennio.

La vidimazione verrà accordata qualora l'esercizio mantenga i requisiti soggettivi e igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento.

Se, a seguito della predetta revisione, si accerti che siano venuti meno tutti o alcuno dei requisiti utili per l'esercizio dell'attività, il Sindaco notificherà all'impresa autorizzata all'attività di barbiere, di parrucchiere uomo e donna, di mestieri affini "estetista" e di saloni o istituti di bellezza, i propri rilievi ed osservazioni, assegnando il termine di giorni 90 per ovviarvi, dettando, contestualmente, le eventuali prescrizioni, da verificarsi caso per caso, per consentire l'eventuale prosieguo dell'attività o, nell'impossibilità di consentire detto prosieguo, dettando la sospensione di qualsiasi attività.

Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le manchevolezze accertate, il Sindaco, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione sentita la Commissione di cui all'art.8.

Art. 29 - DEPOSITO TEMPORANEO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di autorizzazione che intende sospendere l'attività per più di un mese, deve darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima di provvedere alla chiusura dell'esercizio e depositare l'autorizzazione stessa entro il terzo giorno successivo alla chiusura, ai fini della sua conservazione presso il Comune.

Il termine massimo per cui l'autorizzazione può essere depositata in "sospensiva" è di un anno.

Se alla scadenza di tale termine l'esercizio non è stato riattivato, l'autorizzazione viene revocata, salvo proroga concessa dal Sindaco sentita la Commissione comunale di cui

all'art.8 valutati caso per caso i motivi documentati della richiesta proroga.

I titolari dell'autorizzazione depositata presso il Comune, nel caso di riattivazione dell'esercizio, dovranno preventivamente comunicare la data di inizio dell'attività e provvedere all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa.

In caso di mancata comunicazione, saranno applicate le sanzioni di cui al successivo art.35 eccezion fatta per i casi in cui la sospensione non poteva essere prevista.

Art. 30 - AUTORIZZAZIONE AL TEMPORANEO TRASFERIMENTO

Nell'ipotesi di lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui si trovano i locali destinati all'attività, l'autorizzazione al temporaneo trasferimento deve essere richiesta dall'interessato e viene rilasciata dal Sindaco per un periodo di tempo non superiore a mesi 18 dalla data di inizio lavori .

Qualora la causa del trasferimento perduri non per responsabilità imputabile al titolare della autorizzazione, può essere rinnovata per un periodo massimo di mesi 6 .

L'autorizzazione al temporaneo trasferimento dell'esercizio potrà essere rilasciata in deroga alle disposizioni della presente normativa.

Art. 31 - RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere oggetto di rinuncia e, pertanto, restituita al Sindaco, nei seguenti casi:

- a) per cessata attività;
- b) per cessione definitiva dell'azienda;
- c) per cessione temporanea (affittanza d'azienda).

Nei casi di cui ai punti a) e b), a richiesta dell'interessato, verrà rilasciata apposita dichiarazione comprovante l'avvenuta cessazione o cessione dell'attività.

Nel caso di cui al punto c), l'autorizzazione verrà temporaneamente volturata dall'avente diritto con annotazione di tassativa scadenza quale risulta dal regolare atto di affittanza di azienda debitamente registrato.

Alla risoluzione del contratto dovrà essere reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione il precedente intestatario o gli aventi causa.

Nel periodo di durata del contratto di locazione di azienda non è consentito il trasferimento dell'attività.

Art. 32 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione, oltre nei casi già espressamente previsti dalla presente normativa, viene altresì disposta dal Sindaco, sentita la Commissione Comunale competente qualora il titolare :

a) non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione; tali termini sono prorogabili dal Sindaco, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, valutati caso per caso i motivi documentati dalla richiesta proroga;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno, nei modi previsti dall'art.29 della presente normativa, l'attività dell'esercizio;

c) non avendo effettuato la comunicazione della sospensione dell'attività dell'esercizio all'Ufficio Comunale competente, venga accertata l'effettiva chiusura e sia decorso più di un anno dalla stessa;

d) venga cancellato dall'Albo delle Imprese Artigiane, abbia perso i requisiti soggettivi, o sia sopravvenuta la mancanza delle condizioni o dei presupposti, alla sussistenza dei quali il rilascio dell'autorizzazione è stato subordinato.

Nel caso di violazione di norme igienico-sanitarie, che costituiscono fatto grave per la salute pubblica, oppure, di violazione alle norme di cui al Codice Penale, sarà adottato a carico del trasgressore, definitivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

Art. 33 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chi contravviene alle norme contenute nel presente Regolamento è punito con l'ammenda da f. 100.000 a f. 1.000.000.=

A carico dei recidivi sarà adottato dal Sindaco, sentita la competente Commissione, provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sino ad un mese .

Art. 34 - ORARI E TARIFFE

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, le tariffe concordate dalla categoria per le varie prestazioni, nonché l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento saranno determinati dalle Autorità Comunali, a richiesta delle Associazioni di categoria , e con queste ultime concordate .

L'attività lavorativa giornaliera non deve comunque protarsi

per oltre 30 minuti dall'ora di chiusura dell'esercizio al pubblico.

Art. 35 - CONTROLLO

Gli agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento potranno accedere, in ogni momento, per gli opportuni controlli in tutti i locali indicati nell'autorizzazione.

L'esercente dovrà tenere esposta, ben visibile, l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 14/2/1963 n° 161 , della legge 23/12/1970 n° 1142, della Legge 8/8/1985 n° 443 , della Legge 19/1/1955 n° 25 , delle Leggi Sanitarie ,della Legge Comunale e Provinciale, dei Regolamenti Comunali : tecnico - d'igiene - di polizia vigenti.

Art. 37 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e superiormente approvato dagli organi tutori , entrerà in vigore appena decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio come prescritto dalle vigenti leggi .

Art. 38 - NORME TRANSITORIE

Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che non rispondono ai requisiti igienico-sanitari previsti, dovranno essere uniformati nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Locale di Igiene.

Ove tale uniformazione non sia possibile per comprovata impossibilità tecnica, da documentarsi a carico dell'interessato, potrà essere consentito derogarvi adottando soluzioni alternative indicate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica A.T.S.L.L. della U.S.S.L. volte ad azionare l'igienicità dei locali, delle attrezzature e della conduzione dell'esercizio.